

Servizio protezione e prevenzione

Tra gli obblighi inderogabili del datore di lavoro previsti dal D.lgs 81/08, vi è quello di designare il RSPP, il quale, per poter coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori, deve possedere le capacità e i requisiti di cui all'art.32.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, all'interno dell'azienda, è obbligatorio nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti. Il D.Lgs. 81/08 definisce "azienda" il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. Con l'aggettivo "industriali" il Ministero del Lavoro con circolare n. 89/1996 fa riferimento esclusivo a tutte le attività economiche dirette alla produzione, trasformazione di beni materiali, ovvero di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, con l'ausilio di macchinari o impianti. Secondo il Ministero del Lavoro, tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, non rientrano nella categoria di aziende industriali a prescindere dalla classificazione inserita a fini previdenziali, assicurativi, statistici, ecc...

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve, in base all'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, seguire un percorso formativo della durata da 16 a 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, con le modalità previste dallo stesso Accordo.


Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi